

Ufficio Tributi Intercomunale
Comuni di: Cavalese, Castello Molina di Fiemme, Varena,
Daiano, Capriana, Valfloriana.
Sede: Comune di Cavalese – Via F.lli Bronzetti n. 2


COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale del Comune
di Cavalese
n. 62 del 28/11/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Mauro Girardi)



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
E PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO**



INDICE

Titolo I	OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E RELATIVE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	
Capo I	Disposizioni generali	
Art. 1	<i>Ambito e scopo del Regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Occupazioni permanenti e temporanee</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Occupazioni abusive</i>	Pag. 3
Capo II	Domanda per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione	
Art. 4	<i>Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione</i>	Pag. 4
Art. 5	<i>Termini per la presentazione della domanda</i>	Pag. 5
Art. 6	<i>Istruttoria della domanda</i>	Pag. 5
Art. 7	<i>Domanda per la modifica dell'occupazione già autorizzata</i>	Pag. 5
Capo III	Autorizzazioni e concessioni	
Art. 8	<i>Contenuto e rilascio della concessione autorizzazione</i>	Pag. 6
Art. 9	<i>Durata della concessione per occupazioni permanenti</i>	Pag. 6
Art. 10	<i>Divieto di sub-concessione</i>	Pag. 6
Art. 11	<i>Rinnovo della concessione o autorizzazione</i>	Pag. 7
Art. 12	<i>Decadenza anticipata dell'autorizzazione o concessione</i>	Pag. 7
Art. 13	<i>Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione</i>	Pag. 7
Art. 14	<i>Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione/concessione da parte del Comune</i>	Pag. 8
Art. 15	<i>Autorizzazione in sanatoria per occupazioni derivanti da situazioni di emergenza</i>	Pag. 8
Capo IV	Obblighi del soggetto autorizzato o concessionario. Diritti di terzi	
Art. 16	<i>Diritti di terzi</i>	Pag. 9
Art. 17	<i>Obblighi del concessionario</i>	Pag. 9
Art. 18	<i>Occupazioni ed esecuzioni di lavori</i>	Pag. 10
Art. 19	<i>Manutenzione delle opere e degli spazi occupati</i>	Pag. 10
Capo V	Controlli, accessi ed ispezioni	
Art. 20	<i>Diritto di controllo del Comune</i>	Pag. 10
Capo VI	Occupazioni di tipo particolare	
Art. 21	<i>Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri</i>	Pag. 11
Art. 22	<i>Carico e scarico delle merci</i>	Pag. 11
Art. 23	<i>Esposizione di merci</i>	Pag. 11
Art. 24	<i>Occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari vetrine, mostre ecc..</i>	Pag. 11
Art. 25	<i>Distributori di carburante</i>	Pag. 12
Art. 26	<i>Occupazioni per lavori edili. Installazioni, ingombri o depositi</i>	Pag. 12
Art. 27	<i>Occupazioni ad opera di coloro che esercitano arti e mestieri girovaghi</i>	Pag. 12
Titolo II	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Capo I	Della tassa in generale	
Art. 28	<i>Applicazione della tassa</i>	Pag. 13
Art. 29	<i>Oggetto della tassa</i>	Pag. 13
Art. 30	<i>Esclusione della tassa</i>	Pag. 13
Art. 31	<i>Gestione della tassa</i>	Pag. 13
Art. 32	<i>Soggetto passivo</i>	Pag. 14
Art. 33	<i>Classificazione del Comune</i>	Pag. 14
Art. 34	<i>Approvazione delle tariffe</i>	Pag. 14
Capo II	Occupazioni permanenti e temporanee	
Sezione I	Graduazione della tassa per zone	
Art. 35	<i>Categorie e misure minime e massime di tariffa</i>	Pag. 14
Sezione II	Determinazione della superficie occupata	
Art. 36	<i>Misurazione dello spazio occupato</i>	Pag. 15
Art. 37	<i>Misurazione dello spazio intermedio</i>	Pag. 15
Art. 38	<i>Misurazione di occupazioni del soprasuolo con corpi sospesi o prospicienti</i>	Pag. 15
Art. 39	<i>Superficie eccedente i 1000 mq</i>	Pag. 15
Art. 40	<i>Superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante</i>	Pag. 15

Sezione III	Determinazione della tassa	
Art. 41	Occupazioni permanenti: obbligazione annuale	Pag. 16
Art. 42	Occupazioni temporanee. Durata dell'occupazione e fasce orarie	Pag. 16
Art. 43	Occupazioni temporanee e minimo di tariffa applicabile	Pag. 16
Sezione IV	Maggiorazioni e riduzioni	
Art. 44	Tariffa di riferimento per le maggiorazioni e riduzioni	Pag. 16
Art. 45	Maggiorazione per occupazioni sia permanenti che temporanee oltre il tempo consentito	Pag. 17
Art. 46	Riduzioni e maggiorazioni delle occupazioni permanenti	Pag. 17
Art. 47	Riduzioni e maggiorazioni delle occupazioni temporanee	Pag. 17
Capo III	Occupazioni del soprasuolo e del sottosuolo	
Art. 48	Occupazioni con impianti di erogazione di pubblici servizi	Pag. 18
Art. 49	Occupazioni con funivie e seggiovie o simili impianti a fune	Pag. 18
Art. 50	Occupazioni temporanee con impianti di erogazione o a fune	Pag. 18
Capo IV	Occupazioni con distributori di tabacchi e con distributori di carburante	
Art. 51	Occupazioni realizzate con apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	Pag. 19
Art. 52	Distributori di carburante	Pag. 19
Capo V	Esenzioni	
Art. 53	Esenzioni	Pag. 20
Capo VI	Denuncia – pagamenti – riscossione. Sanzioni tributarie e amministrative	
Sezione I	Denuncia ai fini tributari	
Art. 54	Occupazioni permanenti: termini e modalità di presentazione della denuncia	Pag. 21
Art. 55	Occupazioni temporanee: assorbimento dell'obbligo di denuncia	Pag. 21
Sezione II	Dei versamenti e della riscossione	
Art. 56	Modalità di versamento	Pag. 21
Art. 57	Occupazioni permanenti: termini per i versamenti	Pag. 22
Art. 58	Occupazioni temporanee: termini per i versamenti	Pag. 22
Art. 59	Effetti del pagamento delle occupazioni abusive	Pag. 22
Art. 60	Rateizzazione dei versamenti	Pag. 22
Art. 61	Importi minimi di versamento e di rimborso	Pag. 23
Art. 62	Inviti "bonari" e solleciti di pagamento	Pag. 23
Art. 63	Riscossione coattiva	Pag. 23
Capo VII	Delle sanzioni tributarie e amministrative	
Art. 64	Sanzioni tributarie	Pag. 24
Art. 65	Sanzioni amministrative	Pag. 24
Capo VIII	Disposizioni finali – Transitorie e di rinvio. Entrata in vigore	
Art. 66	Norme finali transitorie e di rinvio	Pag. 25
Art. 67	Entrata in vigore e abrogazione regolamento previgente	Pag. 25

Titolo I

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E RELATIVE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, in particolare del Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, e disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni relative alle occupazioni medesime.

Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee

L'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche comunali, ancorché appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Le occupazioni di cui al comma precedente si suddividono in permanenti e temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Sono soggette ad autorizzazione o altro titolo autorizzativo equivalente. Sono considerate temporanee anche le occupazioni di durata superiore all'anno, *in cui si effettui una sottrazione non continuativa del suolo pubblico, (es. occupazioni soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa).*

Ai fini del presente Regolamento le disposizioni stabilite con riferimento all'area occupata o all'area/suolo/spazio pubblico o simili diciture, si intendono applicabili a tutte le occupazioni di suolo pubblico, nonché privato gravato da servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita, di cui al primo comma.

Art. 3 Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni/prescrizioni in base alle quali sono state rilasciate, sono abusive.

Per tutto il tempo in cui l'occupazione si protrae, la tassa è dovuta, anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

In caso di occupazioni abusive, oltre alla tassa e alle sanzioni tributarie, si applicano, altresì, le sanzioni amministrative a norma di legge.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, è assegnato da parte dell'ufficio comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla messa in pristino stato dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

CAPO II

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA CONCESSIONE

Art. 4 Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione

Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale debitamente sottoscritta dal richiedente o dal rappresentante legale. In ogni caso la domanda deve indicare:

- a) le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale se persona fisica o il numero di partita I.V.A. della ditta e il codice fiscale del legale rappresentante della stessa;
- b) l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
- c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa. Nel caso di occupazioni permanenti la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare e le modalità d'uso;
- d) il periodo per il quale la concessione/autorizzazione viene domandata;
- e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni, prescrizioni e obblighi previsti dal presente Regolamento e a norma di legge;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione o di fideiussione se richiesto dal Comune;
- g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare l'attività o il diritto per il quale l'occupazione è richiesta.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc...), secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

In particolare, per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia o titolo edilizio comunale equivalente è necessario ottenere preventivamente il rilascio di tali atti.

Art. 5 Termini per la presentazione della domanda

La domanda, redatta in carta bollata, deve essere presentata, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, almeno 15 giorni prima della data richiesta per l'inizio dell'occupazione, al Protocollo Generale del Comune. Tale ufficio provvederà all'inoltro all'ufficio competente.

Art. 6 Istruttoria della domanda

Qualora la domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica, il responsabile dell'ufficio competente invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame.

Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti, sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici degli uffici/servizi interessati. In particolare dovrà sempre essere richiesto il parere della Polizia Municipale.

Gli atti di concessione o di autorizzazione sono predisposti, infatti, dai competenti uffici comunali, previa l'acquisizione del parere della Polizia Municipale e del Sindaco. Quest'ultimo, nel caso lo ritenga opportuno, tenuto conto dell'importanza e della durata dell'occupazione, può far precedere il suo assenso alla richiesta di apposita deliberazione o presa d'atto della Giunta Comunale.

Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi, ecc..), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali. Per tale motivo la concessione/autorizzazione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc...) o imporre l'adozione di speciali disposizioni per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione, o per occupazioni da cui possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustificano, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale, costituito con deposito di un libretto di risparmio al portatore, oppure attraverso specifica fideiussione bancaria, o assicurativa, a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.

Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi, tenuto conto altresì, durante la stagione turistica e in occasione di particolari manifestazioni o eventi, delle peculiari esigenze dovute all'incremento della presenza di pedoni, del traffico veicolare, o altro.

Art. 7 Domanda per la modifica dell'occupazione già autorizzata

Ogni modifica alle occupazioni già autorizzate o concesse deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, alla stregua, a tutti gli effetti, di una nuova occupazione. Deve essere pertanto prodotta una nuova domanda. La domanda di autorizzazione in questo caso, è limitatamente alle occupazioni temporanee o in caso di lavori in corso per la realizzazione del

manufatto di carattere permanente, può essere presentata al Comune, con carattere d'urgenza, comunque, almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta per operare la modifica.

CAPO III **AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

Art. 8 Contenuto e rilascio dell'autorizzazione/concessione

Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato, in carta legale, dal competente ufficio comunale, sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni/prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione e le condizioni che portano automaticamente alla decadenza della stessa.

Tutte le spese occorrenti per la concessione/autorizzazione, ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, sono a carico del richiedente.

La concessione/autorizzazione si intende rilasciata al momento del ritiro presso gli uffici comunali da parte del richiedente, previa visione e sottoscrizione dell'atto, e deposito delle cauzioni e/o garanzie eventualmente richieste.

Copia dell'atto di concessione/autorizzazione deve essere **trasmessa** al Servizio Tributi, al Servizio Finanziario e al Servizio di Polizia Municipale.

L'autorizzazione o la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il soggetto autorizzato sia legittimato a dare esecuzione alla concessione o autorizzazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le altre autorizzazioni necessarie (ad es. licenze, concessioni edilizie, ecc.), anche eventualmente prescritte da norme particolari. Sono fatti in ogni caso salvi i diritti di terzi e gli obblighi previsti in capo al soggetto autorizzato dal presente Regolamento.

Art. 9 Durata della concessione per occupazioni permanenti

Nel caso di occupazioni permanenti la durata della concessione non potrà **eccedere gli anni 29**, al termine dei quali scadrà di pieno diritto. Su domanda dell'interessato, da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza dell'atto originario, sarà comunque possibile rinnovare la concessione.

Nell'atto di concessione può essere previsto un diverso termine di scadenza della concessione, comunque non superiore a quello sopra indicato.

In caso l'atto di concessione non indichi alcun termine di scadenza della concessione, si intende applicato il termine di cui al primo comma.

L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione, cura la tenuta di apposito registro delle occupazioni permanenti, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa.

Art. 10 Divieto di sub-concessione

La concessione/autorizzazione è rilasciata al soggetto richiedente l'occupazione ed è vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

Art. 11 Rinnovo della concessione o autorizzazione

Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione all'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivato. Tale richiesta di rinnovo deve essere effettuata con la stesse modalità previste per il rilascio.

La domanda di rinnovo deve contenere anche gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e delle eventuali altre somme debitamente richieste e liquidate dal Comune per l'occupazione in scadenza.

Per le occupazioni temporanee deve essere prodotta almeno 7 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

Per le occupazioni permanenti deve essere prodotta almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione.

Art. 12 Disdetta anticipata dell'autorizzazione o concessione

La disdetta anticipata della concessione o autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata al Comune.

La disdetta volontaria o la cessazione anticipata, anche parziale, dell'occupazione, non dà luogo alla restituzione o riduzione della tassa.

Art. 13 Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Il concessionario o soggetto autorizzato, decade dal diritto di occupare lo spazio concesso qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

- a. il perdurante inadempimento o le reiterate violazioni delle condizioni e prescrizioni previste nell'atto di concessione/autorizzazione rilasciato, effettuate da parte del concessionario/autorizzato, dai suoi collaboratori o dipendenti;
- b. mancato pagamento della tassa e di ogni altro onere o spesa dovuta, nei termini previsti;
- c. inosservanza della legge e/o dei regolamenti comunali;
- d. danni alle proprietà comunali, non immediatamente risarciti o riparati;
- e. mancata occupazione entro 120 giorni dalla data di rilascio della concessione/autorizzazione. Detto termine è ridotto a 30 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- f. violazione degli obblighi imposti al concessionario e dei diritti di terzi, di cui al presente Regolamento;
- g. uso diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione.

La concessione di cui al presente Regolamento si estingue:

- a. per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b. per rinuncia del soggetto concessionario/soggetto autorizzato;

- c. per morte o per sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo che nei trenta giorni successivi all'evento, venga presentata regolare richiesta di subentro provvisorio dagli eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dalla legge, per lo svolgimento dell'attività propria o dell'esercizio;
- d. per dichiarazione di fallimento del soggetto concessionario/autorizzato, salvo che il Giudice preposto al fallimento consenta la prosecuzione dell'attività.

Art. 14 Modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione/concessione da parte del Comune

Il Comune con atto motivato può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, del decoro, senza corrispondere alcun indennizzo.

Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione o ad autorizzazione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a. in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
- b. per cause di forza maggiore;
- c. per motivi di viabilità, in occasione dei periodi di maggior afflusso turistico, o per altre cause sopravvenute.

La revoca, la modifica o la sospensione della concessione/autorizzazione sono notificate all'utente ed è indicato il termine per l'osservanza.

In caso di revoca, sospensione o modifica della concessione/autorizzazione, così come previsto in scadenza della medesima, il concessionario/autorizzato deve provvedere, a propria cura e spese a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del soggetto autorizzato.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca, la modifica o la sospensione danno diritto alla restituzione in proporzione dell'eventuale tassa pagata, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

Qualora non vi abbia già provveduto d'ufficio il Comune, la relativa richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro sei mesi dalla cessazione o modifica dell'occupazione, al Protocollo Generale del Comune che provvederà all'inoltro all'Ufficio Tributi, per i relativi adempimenti.

Art. 15 Autorizzazione in sanatoria per occupazioni derivanti da situazioni di emergenza

Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza ed emergenza o quando si tratti di interventi a tutela della pubblica incolumità, che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente in sanatoria.

In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dal DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.e ii.;

- b) presentare immediatamente domanda di occupazione di suolo pubblico, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, al Comune e alla Polizia Municipale, anche via fax, telegramma o e-mail.

Il Comune e/o il Servizio di Polizia Municipale verificheranno la sussistenza delle ragioni che giustificano l'urgenza. In caso affermativo l'ufficio competente rilascerà l'autorizzazione in sanatoria.

Nel caso in cui il Comune o il servizio di Polizia municipale verificassero l'infondatezza dei motivi che giustificano l'urgenza potranno essere applicate le sanzioni amministrative, nonché tributarie previste dal Regolamento e dalle norme di legge vigenti.

CAPO IV **OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO O CONCESSIONARIO.** **DIRITTI DI TERZI**

Art. 16 Diritti di terzi

Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Art. 17 Obblighi del concessionario

Il soggetto concessionario/autorizzato è tenuto:

- ad adempiere agli obblighi e agli adempimenti fiscali;
- a rispondere in proprio di tutti i danni, derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Il soggetto autorizzato/concessionario ha l'obbligo, altresì, di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza dell'occupazione, nonché di rispettare la corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

Inoltre ha l'obbligo di:

- a. esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;
- b. mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c. provvedere, qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo o all'area occupata, alla messa in pristino stato dei luoghi, a proprie spese; in mancanza vi provvede il Comune a spese del soggetto autorizzato/concessionario;
- d. dare attuazione alle eventuali richieste o prescrizioni dei competenti Servizi/uffici comunali, richieste anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, per esigenze intervenute, nonché alle ordinanze del Sindaco.

Art. 18 Occupazioni ed esecuzioni di lavori

Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste, in materia, dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'atto di concessione/autorizzazione, dal presente Regolamento e a norma di legge, l'interessato deve:

- a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- b. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- d. collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 19 Manutenzione delle opere e degli spazi occupati

La concessione di spazi ed aree comunali comporta altresì, per il soggetto autorizzato, l'obbligo della continua ed adeguata manutenzione delle aree occupate nonché delle opere eventualmente eseguite.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera o degli spazi occupati, il concessionario/soggetto autorizzato, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

CAPO V CONTROLLI, ACCESSI ED ISPEZIONI

Art. 20 Diritto di controllo del Comune

Il Comune può disporre in qualunque momento, controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte del Servizio di Polizia Municipale o da parte di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento.

Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni in particolare dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone, o utilizzo diverso degli spazi occupati, rispetto a quanto autorizzato, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

La constatazione delle violazioni, fatte salve le sanzioni erogabili, e le disposizioni del presente regolamento in materia di cause di decadenza e revoca della concessione e autorizzazione, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dall'occupazione in violazione, e se necessario, della messa in pristino stato delle cose e dei luoghi.

CAPO VI OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE

Art. 21 Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri

La disciplina delle occupazioni dei posteggi dei mercati, anche periodici o saltuari, o posteggi isolati per venditori su aree pubbliche, è regolata dalla L.P. 08 maggio 2000 n. 4 e dal relativo Regolamento di esecuzione, D.P.G.P. 01 febbraio 2002 n. 32-50/Leg, nonché dai relativi Regolamenti comunali e dalle altre leggi e disposizioni vigenti.

Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su area pubblica sono effettuate dal competente Ufficio comunale.

Lo spazio assegnato/occupato deve essere lasciato libero entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio/mercato.

E' vietato alterare in ogni modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, in assenza di specifica autorizzazione, nel qual caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere in perfetto pristino stato il suolo, al termine dell'occupazione.

Art. 22 Carico e scarico delle merci

L'occupazione legata al carico e allo scarico delle merci non è soggetta ad autorizzazione quando la sosta su suolo pubblico avviene lungo il percorso e per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo (carico e scarico di merce).

Art. 23 Esposizione di merce

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di pubblico passaggio, è soggetta a concessione/autorizzazione comunale.

E' vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche, nonché la relativa pubblicità, sul suolo pubblico o sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Per le edicole, tuttavia, è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di giornali e pubblicazioni periodiche e della relativa pubblicità, solo su appositi espositori, compatibilmente con il transito pedonale e veicolare per una superficie massima pari 1 mq per ogni edicola.

La collocazione di tali espositori deve avvenire previo ottenimento di apposita concessione di suolo pubblico. Le riviste e la relativa pubblicità possono essere collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

Art. 24 Occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari vetrine, mostre ecc..

Le occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari su vetrine, e simili, per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza, sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni del "Regolamento Edilizio Comunale", nonché del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" vigenti.

Art. 25 Distributori di carburante

L'esame e l'istruttoria delle domande per la realizzazione dell'impianto di distributori di carburante nel territorio comunale ed il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico sono di competenza del Comune.

L'installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia e dei criteri generali previsti dal presente Regolamento.

Art. 26 Occupazioni per lavori edili. Installazioni, ingombri o depositi

Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto.

Chiunque esegua lavori, o depositi materiali, ovvero apra cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

Le occupazioni, anche temporanee, di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sono soggette alle disposizioni previste dalle leggi urbanistiche e della circolazione stradale, dal Regolamento Edilizio comunale, dal Regolamento di Polizia e Igiene Urbana, nonché a qualunque altra disposizione di legge applicabile.

Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere e aree medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.

Art. 27 Occupazioni ad opera di coloro che esercitano arti e mestieri girovaghi

E' vietato l'esercizio di arti e mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, saltimbanco, declamatore e simili) senza l'apposita autorizzazione comunale.

E' fatto salvo, in ogni caso, il disposto delle norme di Pubblica Sicurezza e circolazione stradale. In nessun caso, infatti, è permesso a tali soggetti di occupare in modo permanente i marciapiedi o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

TITOLO II TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I DELLA TASSA IN GENERALE

Art. 28 Applicazione della tassa

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è determinata dal Comune in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e in particolari dagli articoli dal 38 al 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e ss. mm., dal D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e dal presente Regolamento.

Art. 29 Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, fatte salve le esenzioni e riduzioni previste dal presente Regolamento.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

La tassa si applica anche nel caso di occupazione abusiva, così come definita dal presente Regolamento, nonché alle occupazioni di fatto.

Art. 30 Esclusione dalla tassa

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato non sono, altresì, soggette alla tassazione da parte del Comune, in quanto la popolazione residente è inferiore ai 10.000 abitanti.

Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente *inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. (Spazi inferiori al ½ mq. o lineare, non sono tassabili)*

Art. 31 Gestione della tassa

La tassa è gestita in forma diretta dal Comune. Il Comune nomina, pertanto, un Funzionario responsabile della gestione, liquidazione e riscossione della tassa, secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e dal Regolamento Generale delle Entrate. Ad esso si intendono attribuite tutte le funzioni, i poteri e le responsabilità disciplinati dal Regolamento delle Entrate medesimo.

Art. 32 Soggetto passivo

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Art. 33 Classificazione del Comune

Agli effetti dell'applicazione della tassa, il Comune appartiene alla V classe.

Art. 34 Approvazione delle tariffe

Ai sensi del comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, le tariffe sono deliberate dal Comune entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II OCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Sezione I Graduazione della tassa per zone

Art. 35 Categorie e misure minime e massime di tariffa

Ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate *in almeno due categorie*.

L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la commissione edilizia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici. E' allegato alla deliberazione tariffaria della tassa e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le misure minime e massime previste agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e ss.mm.e ii. costituiscono i limiti minimi e massimi all'interno dei quali il Comune può determinare le tariffe. Le tariffe, così determinate, sono quelle da applicarsi alla prima categoria, ovvero da applicarsi alle occupazioni effettuate nelle aree individuate come più importanti, ai sensi dei commi precedenti.

Il Comune determina le tariffe delle altre categorie stabilendo un abbattimento percentuale delle tariffe individuate per la prima categoria, tenuto conto che la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima. Le tariffe risultano pertanto graduate in relazione alle diverse categorie individuate dal Comune per zona d'importanza. (**Abbattimento massimo per l'ultima categoria pari al 70%**)

Sezione II

Determinazione della superficie occupata

Art. 36 Misurazione dello spazio occupato

La tassa è commisurata allo spazio effettivamente occupato, risultante dall'autorizzazione/concessione o dall'occupazione di fatto, ancorché abusiva, espresso in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la superficie e dunque la tassa si determinano autonomamente per ciascuna di esse.

Per occupazioni inferiori a ½ metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento e concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni prima di procedere all'arrotondamento. Se il cumulo risulta inferiore al mezzo metro quadrato la tassa non è dovuta. Se superiore, si procede separatamente all'arrotondamento della misura di ciascuna occupazione e poi al loro cumulo.

Art. 37 Misurazione dello spazio intermedio

Ai fini della commisurazione dello spazio imponibile si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti di occupazione o strumenti di delimitazione o arredo urbano che non possono più essere concessi od utilizzati da altri per effetto dell'occupazione già oggetto di tassazione (es.: spazio tra due o più fioriere, panchine, tavolini, ecc...).

In tali casi gli spazi o tratti intermedi di suolo pubblico tra detti strumenti di occupazione o oggetti di occupazione o strumenti di delimitazione o arredo urbano concorrono a formare la misura complessiva del mezzo di occupazione. (**Misurazione spazi intermedi**)

Art. 38 Misurazione di occupazioni del soprasuolo con corpi sospesi o prospicienti

Per le occupazioni del soprasuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, ovvero sulla proiezione ortogonale della parte prospiciente /sporgente rispetto al corpo principale che già occupa il suolo. (**Proiezione ortogonale occupazioni di soprasuolo**)

Art. 39 Superficie eccedente i 1000 mq

Per le occupazioni sia permanenti che temporanee le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del dieci per cento. (**Superficie eccedente i 1000 mq, in ragione del 10 %**)

Art. 40 Superficie occupata con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Sezione III **Determinazione della tassa**

Art. 41 Occupazioni permanenti: obbligazione annuale

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione. La tassa si determina sulla base delle tariffe deliberate dal Comune, per le occupazioni permanenti, con riguardo alle categorie individuate per zona, ed è commisurata allo spazio effettivamente occupato.

Art. 42 Occupazioni temporanee. Durata dell'occupazione e fasce orarie

Per le occupazioni temporanee la tassa si determina sulla base delle tariffe deliberate dal Comune, per le occupazioni temporanee, con riguardo alle categorie individuate per zona, nonché in base allo spazio effettivamente occupato. La tassa è altresì determinata in rapporto alla durata dell'occupazione.

Per le occupazioni temporanee, infatti, la tassa si calcola in relazione alle ore di effettiva occupazione. Il Comune individua le seguenti fasce orarie e le sotto indicate misure di tariffa per fascia oraria, da applicarsi indistintamente a tutti i tipi di occupazione temporanea:

- occupazione di durata superiore alle 12 ore/giorno e fino alle 24 ore/giorno: tariffa piena, (ovvero nessuna riduzione rispetto alla misura giornaliera di tariffa deliberata per la categoria/zona);
- occupazione di durata inferiore o uguale alle 12 ore/giorno: tariffa di cui al punto precedente, ridotta del 30%.

Art. 43 Occupazioni temporanee e minimo di tariffa applicabile

Ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, così come modificato dall'art. 3 comma 61 della L. 28 dicembre 1995 n. 549, le misure di tariffa determinate *per ore o fasce orarie non possono essere inferiori*, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,077 al metro quadrato.

Tale minimo si applica in ogni caso alle occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Sezione IV **Maggiorazioni e riduzioni**

Art. 44 Tariffa di riferimento per le maggiorazioni e riduzioni

Le maggiorazioni e riduzioni di cui agli articoli successivi della presente sezione, s'intendono da applicarsi alla tariffa deliberata dal Comune, per occupazioni permanenti o temporanee, a seconda di quale sia il tipo di occupazione realizzato e avendo riguardo altresì alle categoria di appartenenza della zona occupata.

Art. 45 Maggiorazione per occupazioni sia permanenti che temporanee oltre il tempo consentito

Ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, *ancorché uguale o superiore all'anno*, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%. **(Maggiorazione del 20% della tariffa per occupazione che si protrae oltre il tempo consentito)**

Art. 46 Riduzioni e maggiorazioni delle occupazioni permanenti

Ai sensi dell'art. 44 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 30%. **(Riduzione del 30% per occupazione permanente sopra e sottosuolo)**

Ai sensi dell'art. 44 comma 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tariffa per le occupazioni permanenti dei suddetti spazi di accesso con "divieto di sosta" è ridotta del 30%. **(Riduzione del 30% per occupazione permanente per aree di accesso con divieto di sosta)**

Art. 47 Riduzioni e maggiorazioni delle occupazioni temporanee

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 30%. **(Riduzione del 30% per occupazione temporanea superiore o uguale a 15 giorni)**

Ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 30%. **(Riduzione del 30% per occupazione temporanea sopra e sottosuolo)**

Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata nella misura dello 0% (zero). **(Nessuna maggiorazione per occupazioni temporanee per fiere e festeggiamenti)**

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, fatto salvo quanto già disposto al presente capo in merito al computo dello spazio, la tariffa è ridotta dell'80%. **(Riduzione dell'80% per occupazioni temporanee con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante)**

Ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta al 50%. **(Riduzione del 50% per occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli)**

Ai sensi dell'art. 45 comma 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, le occupazioni con autovetture private o di uso privato realizzate su aree a ciò destinate e concesse dal Comune, a soggetti o categorie di soggetti specifici, sono soggette alla tassa con tariffa aumentata del

10%. **(Maggiorazione del 10% per occupazioni anche con autovetture private o di uso privato di spazi individuati e concessi dal Comune).**

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 6 della L. 28 dicembre 1995 n. 549 e dell'art. 45 comma 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1993 n. 507, per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, quando la superficie occupata eccede i 10 mq. (dieci mq.), nonché in occasione di manifestazioni culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%. **(Riduzione dell'80% per occupazioni temporanee per manifestazioni politiche, eccedenti i 10 mq, e culturali o sportive)**

Ai sensi dell'art. 45 comma 6 bis del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%. **(Riduzione del 50% per occupazioni temporanee per attività edilizia)**

Ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. **(Riduzione del 50% per occupazione temporanea di durata superiore o uguale al mese, di carattere ricorrente, riscossa a mezzo di convenzione)**

CAPO III

OCCUPAZIONI DEL SOPRASUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Art. 48 Occupazioni con impianti di erogazione di pubblici servizi

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, sono esonerati dal pagamento della tassa, le occupazioni permanenti di suolo e sottosuolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione e cabine, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa è commisurata forfaitariamente al numero complessivo delle relative utenze, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, nella misura unitaria di tariffa per utente, e con un ammontare minimo annuo ad azienda erogante, determinati ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, così come modificato dall'art. 18 commi 1, 2 e 3 della L.23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 49 Occupazioni con funivie e seggiovie o simili impianti a fune

Per le occupazioni del soprasuolo e del sottosuolo con seggiovie e funivie, ovvero altri simili impianti a fune, la tassa annuale è dovuta fino ad un massimo di 5 Km lineari, nella misura deliberata dal Comune nei limiti previsti dall'art. 47 comma 3 bis del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Per ogni Km o frazione superiore ai 5 Km è dovuta una maggiorazione nella misura deliberata dal Comune nei limiti previsti dal suddetto comma, ultimo periodo.

Art. 50 Occupazioni temporanee con impianti di erogazione o a fune

Per le occupazioni temporanee del tipo di quelle di cui agli articoli precedenti, del presente capo, il Comune delibera, nei limiti imposti dall'art. 47 comma 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993

n. 507, e in deroga a quanto previsto dall'art. 45 del decreto medesimo, una tariffa forfettaria da applicarsi a dette occupazioni, fino a 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni.

Per le occupazioni superiori al chilometro lineare la tassa è maggiorata del 50%.

Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure:

- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30%;
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50%;
- 3) occupazioni di durata maggiore: 100%.

CAPO IV **OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI E CON DISTRIBUTORI** **DI CARBURANTE**

Art. 51 Occupazioni realizzate con apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale sulla base delle tariffe deliberate dal Comune, nei limiti minimi e massimi imposti dall'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 52 Distributori di carburante

Il Comune delibera la tariffa da applicarsi alle occupazioni effettuate per l'impianto e l'esercizio dei distributori di carburante e relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, avendo riguardo ai limiti minimi e massimi imposti dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Tale tariffa è riferita ai distributori muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Tutti gli altri spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzate, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente fatto salvo il caso che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

CAPO V ESENZIONI

Art. 53 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni, consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del Testo Unico dell'Imposta sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.

Sono esenti ai sensi dell'art. 3 comma 63 lett. a), b), e c), e commi 67 e 69 della L. 28 dicembre 1995 n. 549:

- g) le occupazioni realizzate con i passi carrabili; si intendono tutti i passi carrabili, ivi compresi i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia, gli accessi e passi carrabili agricoli, nonché i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti;
- h) le occupazioni permanenti effettuate dalle autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate e le occupazioni effettuate, anche con autovetture private o di uso privato, su spazi pubblici all'uopo individuati dal Comune, destinati a dipendenti o collaboratori di enti pubblici, istituzioni scolastiche, corpi di Polizia e simili; fatta salva l'imponibilità delle occupazioni effettuate con le autovetture adibite al trasporto privato o private nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie all'attività agricola nei comuni classificati montani;
- j) le concessioni di aree e impianti sportivi anche scolastici da parte dei Comuni in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva. Per tali fattispecie si applicano le norme relative ai canoni ricognitori anziché quelle relative alla tassa;
- k) coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

Sono altresì esenti:

- l) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 le occupazioni realizzate dalle O.N.L.U.S.;
- m) ai sensi dell'art. 6 - quater comma 4 lett. a) del D.L. 29 settembre 1997 n. 328, le occupazioni di tipo sia permanente che temporaneo, realizzate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

CAPO VI
DENUNCIA – PAGAMENTI – RISCOSSIONE.
SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE

Sezione I
Denuncia ai fini tributari

Art. 54 Occupazioni permanenti: termini e modalità di presentazione della denuncia

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario o titolare dell'autorizzazione o l'occupante di fatto ancorché abusivo, è tenuto a presentare al Servizio/ufficio Tributi, apposita denuncia, resa ai fini tributari nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio/servizio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione/autorizzazione medesima.

In caso di variazioni in aumento dell'occupazione, intervenute in corso d'anno, la relativa "denuncia integrativa" di variazione può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo

La denuncia è ammessa anche in forma libera, purché riportante gli estremi identificativi del contribuente e tutti i dati necessari all'esatta individuazione dell'occupazione: zona, tipo, spazio occupato, periodo, eventuale autorizzazione o concessione, e quant'altro necessario ai fini della liquidazione della relativa tassa.

Alla denuncia è allegata dal contribuente copia della concessione o autorizzazione comunale o ne sono riportati gli estremi.

Art. 55 Occupazioni temporanee: assorbimento dell'obbligo di denuncia

Per le occupazioni temporanee, precedentemente autorizzate, l'obbligo della denuncia, ai fini tributari, è assolto con il pagamento della tassa e presentazione all'ufficio della relativa quietanza o modulo di versamento, ovvero con l'attestazione, resa dall'ufficio competente, di esenzione o esclusione dalla tassa medesima.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione, né presentare denuncia ai fini tributari.

Sezione II
Dei versamenti e della riscossione

Art. 56 Modalità di versamento

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e visto quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune, il pagamento della tassa può essere effettuato:

- mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, se attivato;
- mediante versamento sul c/c di tesoreria comunale, anche tramite bonifico bancario.

In caso di affidamento in concessione il versamento dovrà essere effettuato al concessionario del Comune anche mediante c/c postale.

Art. 57 Occupazioni permanenti: termini per i versamenti

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio, della concessione/autorizzazione in assenza mancanza di intervenute variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

In caso intervengano variazioni dell'occupazione in aumento, in corso d'anno, il versamento a congruaglio può essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 58 Occupazioni temporanee: termini per i versamenti

Generalmente il pagamento è anticipato rispetto all'occupazione.

Ai fini meramente procedurali e per agevolare il versamento in via anticipata si stabilisce che l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione proceda alla consegna della medesima solo previo ricevimento, da parte dell'Ufficio Tributi, di copia della ricevuta di versamento o dell'attestazione di esenzione/esclusione dalla tassa.

In ogni caso il pagamento deve essere effettuato non oltre il termine previsto per l'occupazione.

Non è consentita la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista nell'atto di autorizzazione, ivi compresi i casi di modifica.

Art. 59 Effetti del pagamento delle occupazioni abusive

In caso di occupazione abusiva il pagamento della tassa non sana l'irregolarità dell'occupazione medesima né per quanto attiene al titolo della concessione e dell'autorizzazione del suolo o altro titolo edilizio comunale eventualmente richiesto, né per quanto attiene all'eventuale obbligo di dichiarazione ai fini tributari.

Art. 60 Rateizzazione dei versamenti

E' ammesso il pagamento in forma rateale secondo le modalità previste dall'art. 50 comma 5 bis del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, così come modificato dall'art. 1 ter della L. 29 marzo 1995 n. 95.

La tassa, infatti, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 61 Importi minimi di versamento e di rimborso

Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della L. 28 dicembre 1995 n. 549, e di quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate, nell'ambito della potestà regolamentare generale attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e della L. 27 dicembre 2006 n. 296, si stabilisce che l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti, non dovuti ad inadempimento, non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi è, per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, pari ad € 5 (euro cinque/00).

Art. 62 Inviti "bonari" di pagamento e solleciti

Il funzionario responsabile della tassa, può, se lo ritiene opportuno ai fini del buon andamento dell'amministrazione, notificare o inviare ai contribuenti, entro la data prevista per il versamento, un "invito bonario di pagamento" recante la tassa annuale dovuta per occupazioni permanenti, sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente o, limitatamente ai mercati senza posto fisso o simili, in base ai rilievi di presenza effettuati dal servizio di polizia municipale.

La tassa si intende in ogni caso dovuta e da versarsi, annualmente, *in autotassazione*, da parte del contribuente, anche in assenza della notifica o invio dell'avviso bonario suddetto, sulla base delle tariffe deliberate dal Comune e avendo riguardo alle occupazioni effettuate.

Avviso bonario può essere notificato/inviato, altresì, dal funzionario responsabile della tassa, quale "sollecito di pagamento", in caso di parziale o mancato pagamento entro i termini, *prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione*, previsti dalle leggi vigenti e dal Regolamento generale delle Entrate.

Gli avvisi bonari e i solleciti suddetti non costituiscono in nessun caso titolo idoneo per l'iscrizione nei ruoli coattivi o titoli esecutivi o di messa in mora dei contribuenti morosi o tardivi.

Art. 63 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva della tassa può essere effettuata secondo le modalità previste dal DPR 29 settembre 1973 n. 602, tramite il concessionario del servizio riscossioni oppure in proprio dall'Ente secondo le modalità stabilite dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento Generale delle entrate in materia di riscossione coattiva.

CAPO VII

DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE

Art. 64 Sanzioni tributarie

Alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applicano le disposizioni previste dal Regolamento generale delle Entrate in materia di accertamento e sanzioni.

In particolare sono irrogabili, qualora ne ricorrano i presupposti, le sanzioni per omessa e/o infedele dichiarazione, per omesso, parziale o tardivo versamento, nonché per omissioni di natura formale, ovvero inerenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, così come previsti dal Regolamento generale delle entrate e a norma di legge.

Art. 65 Sanzioni amministrative

Alle occupazioni di suolo pubblico che risultino difformi alle disposizioni di cui al titolo I del presente Regolamento o a quanto disposto dalle norme di legge vigenti, in materia di edilizia, sicurezza, circolazione o altro, sono irrogate le sanzioni amministrative previste a norma di legge.

In particolare:

- 1) chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o esegue lavori, opere o depositi sulle strade o non ottempera alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo o di concessione o altro titolo equivalente, soggiace alle sanzioni previste dagli artt. 20, 21 e 211 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "*Codice della Strada*".
- 2) Ai sensi di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, per le violazioni alle disposizioni di seguito indicate, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 619,74:
 - a occupazioni senza autorizzazione o senza concessione;
 - b mancata o parziale esecuzione di interventi di manutenzione delle opere e degli impianti;
 - c mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione.
- 3) In caso di mancata esibizione del titolo di autorizzazione o concessione si applica la sanzione prevista dall'art. 27 comma 11 e 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI - TRANSITORIE E DI RINVIO
ENTRATA IN VIGORE

Art. 66 Norme finali transitorie e di rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 5 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute in altre leggi o regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

In caso di disposizioni contrastanti tra le norme previste dal presente Regolamento con quanto disposto dagli altri Regolamenti comunali, quali ad esempio il Regolamento edilizio del Comune, o altri regolamenti tecnici, in particolare in materia di autorizzazioni amministrative e, relative sanzioni, si applica il criterio di *specialità*¹.

Compatibilmente con quanto previsto dalle norme vigenti, il presente Regolamento si applica anche ai rapporti tributari pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 67 Entrata in vigore e abrogazione regolamento previgente

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato integralmente il previgente Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e relative autorizzazioni.

¹ In caso di contrasto tra due norme, si applica la norma speciale rispetto a quella generale (*lex specialis derogat legi generali*). L'applicazione della norma speciale non incide né sull'efficacia né sulla validità della norma generale. L'interprete opera solamente una scelta tra le due norme. L'effetto tipico dell'applicazione della norma speciale, anziché di quella generale, è la deroga.

